



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02080 DEL SEN. GASPARRI (res. n. 302 del 13 maggio 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito al suicidio di un trentacinquenne detenuto nel carcere di Bollate, occorso l'11 maggio scorso mentre godeva di un permesso di lavoro esterno, il senatore interrogante chiede al Ministro della giustizia se *“ritenga di avviare con immediatezza le opportune iniziative ispettive sulle strutture giudiziarie per accertare i responsabili dei permessi concessi a Emanuele De Maria e, in caso di verifica positiva, se ritenga di adottare i necessari provvedimenti di iniziativa disciplinare”*.

Dalle notizie acquisite presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emerge che De Maria Emanuele veniva associato alla Casa circondariale di Roma *Rebibbia* il 6 aprile 2018, estradato dalla Germania in virtù di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un omicidio aggravato dal medesimo commesso.

Il 7 aprile 2018, De Maria veniva trasferito per motivi di giustizia presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove permaneva sino al 7 dicembre 2018, allorché veniva trasferito, per motivi di studio, presso la Casa

circondariale di Napoli *Secondigliano*, iscrivendosi alla Facoltà di Lettere Moderne e frequentando il corso di formazione CISCO.

Il 30 novembre 2021, il detenuto veniva trasferito presso la Casa reclusione di Milano *Bollate* in accoglimento della sua specifica istanza motivata per avvicinamento ai familiari e per motivi di studio.

Le relazioni di sintesi trasmesse dal G.O.T. della Casa reclusione di Milano *Bollate* evidenziano la regolarità della condotta intramuraria tenuta dal detenuto De Maria. In particolare, l'impegno nell'attività lavorativa era un elemento centrale del percorso intrapreso dal ristretto, impiegato dapprima alle dipendenze di una Cooperativa, poi, nell'esperienza del lavoro all'esterno.

Considerati i contatti fra la Direzione penitenziaria e un'azienda *leader* nel settore del turismo, il detenuto veniva inserito dall'area educativa tra i candidati a ricoprire lo specifico profilo d'impiego richiesto dall'azienda (*receptionist* presso un Hotel di Milano) e, dopo aver partecipato alla selezione insieme ad altri candidati, ne era risultato idoneo.

Per l'effetto, veniva formulato apposito programma di trattamento sulla base del quale il 22 marzo 2023, il magistrato di sorveglianza di Milano ammetteva il detenuto al lavoro all'esterno, con inizio il 29 marzo 2023.

La prima fase di inserimento prevedeva un tirocinio formativo; successivamente, atteso il positivo andamento, il detenuto veniva assunto con un contratto a tempo determinato che, a far data dal 25 novembre 2024, veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Nella prima fase di inserimento, anche a fronte del fatto che l'azienda accoglieva per la prima volta un detenuto, venivano mantenuti costanti rapporti tra l'area educativa, il datore di lavoro e gli altri referenti, oltre agli abituali controlli sul posto di lavoro effettuati dal personale di Polizia penitenziaria volti a monitorare il comportamento del detenuto sia sotto il profilo dell'efficienza lavorativa che delle dinamiche con i colleghi di lavoro. Tali monitoraggi non evidenziavano anomalie.

Il 3 maggio 2024, l'èquipe di osservazione e trattamento di Milano Bollate si riuniva per aggiornare il programma di trattamento del detenuto e, alla luce degli elementi raccolti, oltre a riconfermare la prosecuzione del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 o.p., inseriva un secondo elemento trattamentale, ossia la fruizione dei permessi premio ex art. 30-ter o.p. presso strutture del volontariato a Milano, per consentire al detenuto di coltivare i propri interessi affettivi, con successiva eventuale valutazione di permessi presso i familiari.

Il 23 ottobre 2024, il magistrato di sorveglianza di Milano concedeva al detenuto De Maria un permesso premio di 12 ore da trascorrere presso un'associazione di volontariato di Milano.

Nello specifico, il magistrato di sorveglianza riteneva ammissibile l'istanza del detenuto, avendo lo stesso espiato metà della pena relativa al delitto di omicidio e avendo fruito, fino ad allora, di 360 giorni di liberazione anticipata; inoltre, la relazione di sintesi e il parere favorevole della Direzione generale dei detenuti e del trattamento risultavano conformi all'ipotesi trattamentale dei permessi premio, avendo il ristretto mantenuto una condotta regolare e corretta all'interno dell'istituto e considerato il positivo percorso lavorativo intrapreso.

Pertanto, a far data dal 9 novembre 2024, il ristretto fruiva regolarmente di permessi premio della durata di 12 ore, sino alla data del 7 maggio 2025.

Come emerge dalla lettura della relazione comportamentale stilata dall'area educativa della Casa reclusione di Milano *Bollate*, i colloqui di monitoraggio svolti negli ultimi mesi con il detenuto, oltre ai contatti telefonici intrattenuti, evidenziavano le relative progettualità per il futuro; lo stesso rappresentava, altresì, *“che il lavoro all'esterno gli aveva dato modo di crescere non solo professionalmente ma anche interiormente; l'esperienza in albergo gli aveva dato tanto, aveva affinato le sue competenze linguistiche e aveva imparato a muoversi in un contesto dinamico, scoprendo lati della sua persona che non conosceva”*.

Non venivano rilevati da parte degli educatori segnali di disagio o deflessione dell'umore, né elementi comportamentali o verbali indicativi di possibili intenti auto

o etero lesivi, sia nelle relazioni asimmetriche con educatori e personale di Polizia penitenziaria che nelle relazioni tra pari, serene e spesso legate a confronti sulla costruzione e lo sviluppo del percorso futuro.

Tuttavia, il 9 maggio 2025, il detenuto De Maria, uscito dall'istituto per recarsi, come da programma di trattamento, presso il suo luogo di lavoro, non si era presentato in servizio, circostanza comunicata dal datore di lavoro con mail delle ore 16:53 circa.

Gli operatori penitenziari cercavano di mettersi ripetutamente in contatto con il detenuto sull'utenza telefonica autorizzata e indicata nel programma di trattamento, ma invano, poiché il telefono risultava sempre spento.

È stata altresì contattata la convivente del fratello del detenuto, la quale riferiva che nel pomeriggio, alle ore 17:00 circa, De Maria si era fatto sentire telefonicamente e che appariva molto agitato, poiché aveva intrecciato una relazione sentimentale clandestina con una collega di lavoro, peraltro sposata con un figlio.

Alle ore 21:20, veniva informato anche il pubblico ministero di turno; veniva inserito il provvedimento di rintraccio allo SDI e diramato l'allertamento alle Forze dell'Ordine; il 10 maggio 2025, alle ore 1:00 circa, si configurava a carico del detenuto il reato di evasione.

L'11 maggio 2025, si apprendeva dalle Forze dell'Ordine operanti sul territorio che, alle ore 13:40, il detenuto De Maria, ancora in stato di latitanza, aveva messo in atto un gesto auto soppressivo, gettandosi dalla terrazza del Duomo di Milano. Sul posto, erano immediatamente intervenute le Forze dell'Ordine presenti in zona e il personale sanitario, che procedevano all'identificazione del soggetto e ne constatavano il decesso. Seguiva, di lì a poco, la notizia del rinvenimento del cadavere di una donna che veniva, poi, identificato nella donna con cui il De Maria aveva intrecciato la relazione.

Per l'evento critico, il DAP, il successivo 16 maggio 2025, ha istituito la Commissione ispettiva incaricata di svolgere le verifiche in merito alla vicenda del detenuto De Maria Emanuele, verifiche ancora in corso.

Ciò posto, con particolare riferimento ai provvedimenti giudiziari emessi, con nota del 20.5.2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito.

“[...] Sotto il profilo di competenza di questo Ufficio, si precisa che la gestione del procedimento risulta condotta in maniera lineare e conforme alle prescrizioni normative applicabili nel caso di specie.

In particolare, il Magistrato di Sorveglianza, ricevuta la richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria di approvazione del programma trattamentale che prevedeva il lavoro all'esterno, aveva verificato l'ammissibilità dell'istanza e successivamente aveva avviato l'istruttoria di rito che appare completa. Acquisiti i documenti e le informazioni necessarie previste dalla legge, aveva approvato con decreto la proposta come formulata con prescrizioni stringenti in punto di percorso, orari e persone che il detenuto poteva incontrare.

[...] Il programma formulato dall'Amministrazione era stato preceduto dalla relazione di osservazione scientifica della personalità redatta dall'equipe in forma collegiale in cui al suo interno viene evidenziata, riportandola, la relazione criminologica dell'esperto ex art. 80 O.P.. Il passato deviante è ivi ricostruito e riletto in chiave di una nuova acquisita consapevolezza e con descritta estraneità a logiche strumentali.

[...] La decisione del Magistrato di Sorveglianza si fonda, oltre che sugli elementi fattuali propri dell'espletata istruttoria (tra i quali rientrano le annotazioni delle FF.OO che riferivano che il De Maria non era noto per altri pregiudizi di sorta), sull'osservazione scientifica della personalità che costituisce il documento su cui formulare la prognosi, per propria natura probabilistica, in ordine alla pericolosità sociale, e ciò avviene per tutti i detenuti per i quali l'Amministrazione Penitenziaria avanza proposta di ammissione al lavoro all'esterno.

Il caso di specie, proprio in ragione della gravità del fatto in espiazione, ha

avuto l'attenzione che è evidente sulla base degli atti; né risulta elemento alcuno, sulla base degli atti medesimi, da cui possa ritenersi in qualche modo prevedibile ciò che è accaduto.

Il lungo periodo durante il quale il De Maria ha fruito del lavoro all'esterno è stato prudentemente e attentamente monitorato dall'Amministrazione e l'ulteriore osservazione è confluita nella relazione di sintesi del 3.5.2024; si segnala il positivo riscontro esterno da parte del datore di lavoro che accoglieva per la prima volta il detenuto e che ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato.

Purtroppo, la vicenda accaduta in occasione del lavoro all'esterno pare inserirsi nella statistica, fortunatamente assai contenuta, delle ipotesi trattamentali tradite da comportamenti che risultano imprevedibili sulla base degli atti.”

Ciò detto, nella vicenda in esame non risultano condotte od omissioni rilevanti sotto il profilo disciplinare da parte della magistratura di sorveglianza che ha adottato il provvedimento di ammissione al beneficio, basato su analitiche e meticolose osservazioni riferite da personale esperto e qualificato.

Pertanto, in assenza di ulteriori elementi dai quali poter evincere errori macroscopici o negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza del magistrato, non sembrano residuare margini per l'attivazione dei poteri ispettivi che la legge riconosce al Ministro della giustizia, stante il noto limite dell'insindacabilità disciplinare sull'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, sancito dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 109/2006.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)